

6

**RELAZIONE ANNUALE SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI  
PREVENZIONE ADOTTATE NEL P.T.P.C. (TRIENNIO 2017/2019)  
APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
FORLÌ- CESENA CONGIUNTAMENTE ALLA FONDAZIONE FORENSE  
DI FORLÌ- CESENA**

I sottoscritti **Avv.ti Roberto Roccari**, nominato, in data 08.01.2016, responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e responsabile della trasparenza (RT) ai sensi dell'art. 1 comma 7 L.190/12 per la Fondazione Forense e **Fabio Malpezzi**, nominato responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza in data 19.09.2016 per il Consiglio dell'Ordine

*premesse*

Che, con il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, è stato introdotto, nel D. Lgs. 33/2013, l'art. 2 bis che delinea, in particolare al suo comma 2, gli ambiti soggettivi di applicazione della normativa regolante gli obblighi di trasparenza e gli oneri ad essa collegati;

Che, con il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, è stato introdotto, nell'art. 1 della L. 190/12, il comma 2 bis, che viene a specificare l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità della normativa ivi contenuta e relativa all'adozione di un piano di prevenzione della corruzione;

Che, conseguentemente, con delibera dell'Anac n. 831 del 3.08.2016 di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, sono state definite delle linee guida per quanto concerne l'adozione di un piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, da parte dei Consigli degli Ordini;

Che suddetta delibera si è resa necessaria anche perchè, dai novellati artt. 2 bis del D. Lgs. 33/13 e 1 della L. 190/12, si ricava esplicitamente che le normative in oggetto siano applicabili solo in quanto compatibili con l'attività concretamente svolta dai Consigli dell'Ordine;

Che, in quella sede, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, rinvia ad ulteriore e specifica delibera- ad oggi non ancora adottata-, che delinea analoghi parametri (*rectius* linee guida) anche per gli enti che siano partecipati/ controllati da quegli stessi soggetti sui quali gravano immediatamente gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;

Che il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Forense hanno adottato, per il triennio 2017/ 2019 un piano congiunto per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione;

Che l'art.1 comma 14 L.190/12 prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno il RPC debba redigere una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC (cfr P.N.A. 2013 par.3.1.1 pag.30 ss).

§§§§§§§§

Premesso quanto sopra gli scriventi osservano quanto segue.

La complessa e articolata normativa in esame sta andando, via via, chiarendosi soprattutto a seguito dell'adozione del D. Lgs. 97/2016.

In particolare, per quel che attiene il Consiglio dell'Ordine.

A seguito dell'entrata in vigore del Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell'Anac con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, il Consiglio dell'Ordine in ottemperanza alla nuova disciplina, ha nominato nuovo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Consigliere Fabio Malpezzi in sostituzione del Presidente dell'Ordine, Avv. Roberto Roccari.

La scelta è caduta sullo scrivente Avv. Malpezzi- privo di deleghe gestionali- in quanto il personale dipendente del Consiglio dell'Ordine non ha incarichi dirigenziali ed è privo di idonee competenze tecniche in materia.

Analogamente, con riferimento alle tre macro- aree di rischio specifiche, individuate dalla medesima delibera e in particolare relativamente alla voce "rilascio di pareri di congruità", il Consiglio nella seduta del 17/10/2016 ha deliberato di modificare i componenti delle relative commissioni (Commissione opinamenti civili e penali e Commissione patrocinio a spese dello Stato), per evitare un'eccessiva permanenza delle persone originariamente incaricate nell'ambito di Commissioni che svolgono compiti delicati.

Inoltre in data 07/03/2016 è stata approvata dal Consiglio dell'Ordine una modifica al Regolamento dell'Organismo di Conciliazione che esplicita in modo inequivocabile i criteri da utilizzarsi, da parte dell'ODM, nella nomina dei mediatori ed introduce un esplicito ed esclusivo criterio di rotazione. Ciò all'evidente fine di scongiurare eventuali abusi nell'attribuzione di incarichi che possono essere remunerati.

Le modifiche di cui sopra sono state riportate nel Piano triennale 2017/ 2019.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non si è ritenuto necessario modificare il piano adottato (triennio 2017/ 2019), per la parte che interessa il Consiglio dell'Ordine, in quanto l'attività e la struttura organizzativa dell'ente non sono mutate.

Neppure si è ritenuto opportuno modificare ulteriormente la composizione delle Commissioni, poiché una turnazione a base infra biennale non consente neppure alla persona/e nominata di raggiungere un'adeguata conoscenza delle tematiche delegate (si consideri, sotto questo profilo, che il presente Consiglio dell'Ordine- i cui membri sono solo 11- è pressochè interamente costituito da iscritti che non avevano mai svolto alcuna attività istituzionale prima dell'elezione avvenuta nell'anno 2014).

In particolare, per quel che attiene la Fondazione Forense.

La scelta del Responsabile nella persona dello scrivente Avv. Roberto Roccarì si giustifica per le stesse considerazioni svolte più sopra: al sottoscritto non sono conferite deleghe gestionali nell'ambito del CdA della Fondazione Forense ed i suoi dipendenti, non avendo incarichi dirigenziali, sono di conseguenza privi di idonee competenze tecniche in materia.

Per quel che concerne l'applicabilità della normativa in esame alla Fondazione Forense, vi è sempre stato un forte dubbio interpretativo, sia in quanto non vi era alcun specifico riferimento alle fondazioni nel D. Lgs. 33/2013 sia perchè il comma 34 dell'art. 1 della L. 190/2012 faceva esplicito richiamo all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, il quale, anche tuttora, si riferisce ai soli enti pubblici non economici nazionali, regionali o locali.

Il fatto che la Fondazione Forense sia un ente di diritto privato lasciava ragionevolmente supporre che alle Fondazioni non dovesse applicarsi la L. 190/2012, ma era parimenti innegabile che l'art. 22 del D. Lgs 33/2013- posto a presidio della trasparenza- sembrava invece genericamente riferirsi, nel proprio titolo, a tutti gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

E, parimenti, non vi era e non vi è dubbio alcuno che la Fondazione Forense sia un ente di diritto privato controllato da un ente pubblico non economico (il Consiglio dell'Ordine) e ciò in ragione del fatto che il CdA della Fondazione è composto a maggioranza dai membri del COA.

Pertanto, pur in un contesto normativo di non agevole interpretazione, si è ritenuto opportuno, quantomeno in via precauzionale e in attesa di chiarimenti da parte dell'ANAC, adottare un Piano congiunto che comprendesse insieme l'attività dell'Ordine e della Fondazione.

Alla data di stesura della relazione in data 15.12.2016- che è successiva alla delibera dell'Anac n. 831 del 3.08.2016 di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione- era già possibile affermare:

- che, con l'introduzione dell'art. 2 bis co. 2 del D. Lgs. 33/13, le Fondazioni fossero tenute a rispettare gli obblighi contenuti nel predetto provvedimento legislativo, solo allorchè avessero bilanci superiori a 500.000 euro;
- che, a seguito dell'introduzione del comma 2 bis dell'art. 1 L. 190/12, non trovassero neppure applicazione gli obblighi ivi indicati, atteso che il predetto comma 2 bis richiama- quanto ad ambito di applicazione soggettiva- il sopracitato art. 2 bis co. 2 del D. Lgs. 33/13.

Le conclusioni di cui sopra son state ulteriormente confermate con la delibera ANAC n. 1134 del 08.11.17, nella quale si dà atto che la disciplina di cui al D,Lgs. 33/2013 si applica- per quanto in questa sede interessa- alle “...fondazioni ed altri enti ivi incluse società di diritto privato aventi un bilancio superiore a 500.000 euro che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici” (cfr. pag. 17 delibera ANAC 1134).

Posto quanto sopra e tenuto conto del fatto che la Fondazione Forense collabora costantemente con il COA di Forlì- Cesena nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, non vi è dubbio alcuno che la stessa, per il tipo di attività svolta, corrisponda alla descrizione più sopra riportata.

Ma, avendo un bilancio inferiore ad euro 500.000 (si veda la pubblicazione del relativo bilancio sul sito del Consiglio dell’Ordine), non risulta soggetta alla normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 e alla L. 190/2012.

Ne deriva che il Piano CONGIUNTO per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione (triennio 2017/ 2019), stante l’attuale panorama normativo, sia ampiamente sovrabbondante per quanto concerne la Fondazione Forense.

Pur in un contesto normativo che va sempre più assestandosi verso la non applicabilità della normativa in esame alla Fondazione Forense di Forlì- Cesena, si è ritenuto opportuno mantenere l’adozione del piano anche per la Fondazione sia in ragione della già menzionata collaborazione con il COA sia in quanto il predetto piano può comunque intendersi come autonoma adozione di un modello organizzativo e di gestione ai sensi e per gli effetti di cui alla D. Lgs. 231/2001.

Non si ritiene invece necessario modificare il piano adottato (triennio 2017/ 2019), per la parte che interessa la Fondazione Forense, in quanto l’attività e la struttura organizzativa dell’ente non sono mutate.

Pertanto si ribadisce che:

- la maggioranza delle decisioni viene assunta in sede di Consiglio di Amministrazione, per cui la collegialità è già in sè garanzia idonea ad evitare favoritismi di sorta;
- qualora la decisione venga assunta dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Tesoriere, la stessa deve poi essere ratificata in sede di CdA;
- i dipendenti della Fondazione non godono di autonomia decisionale alcuna e le attività istruttorie di loro esclusiva spettanza non sono di natura discrezionale (quali, a titolo esemplificativo, il rilascio di attestati di partecipazione ad eventi formativi, ovvero l’aggiornamento della posizione personale- all’interno del sito dell’Ordine- di ogni iscritto per quanto concerne l’obbligo della formazione continua);
- la Fondazione opera esclusivamente o in via assolutamente prevalente sulla base di istanze che pervengono via email: i dipendenti sono da tempo informati che, nell’evasione delle pratiche, l’unico criterio da adottarsi è quello cronologico, salvo diverse urgenze che devono essere sottoposte al Presidente

o al Vice Presidente o al Segretario/ Tesoriere affinché le valuti preventivamente;

- l'adozione, da parte della Fondazione, dello stesso codice di comportamento valevole per i dipendenti del Consiglio dell'Ordine mira a garantire evidente uniformità di parametri nella gestione delle pratiche;
- preso atto che tra le macro aree di rischio individuate dall'Anac nel piano adottato il 3 agosto 2016, vi è pure quella inerente la formazione continua e tenuto conto altresì del fatto che questa attività viene concretamente svolta dalla Fondazione Forense, la stessa sarà oggetto di ulteriore disamina allorchè venga avviata attività di formazione che comporti remunerazione dei relatori;
- sino ad oggi la Fondazione Forense, per il tramite della sua Scuola, non ha mai organizzato eventi formativi a pagamento e pertanto non ha mai corrisposto compensi ai relatori (salvo piccole regalie di modesto valore entro un budget predeterminato dal CdA e scrupolosamente rispettato): ad oggi pertanto non sussiste rischio alcuno di favoritismi economici nei confronti dei relatori. Analogamente i rimborsi spese dei relatori avvengono entro determinati limiti di budget stabiliti dal Consiglio dell'Ordine e a cui la Fondazione si è uniformata, e comunque a piè di lista.

Da ultimo va evidenziato che l'intervenuta nomina (in data 06.02.2017) del Presidente della Fondazione Forense in seno alla Commissione Accreditamento istituita dal Consiglio dell'Ordine ha creato ulteriore sinergia fra i due enti. Oltre ad introdurre quel necessario (ma per nulla agevole, stante l'esigua dimensione di entrambi gli enti) ricambio dei suoi componenti nell'ambito di un'attività comunque delicata, quale quella del riconoscimento di crediti formativi.

Forlì, lì 15/12/2017

*Per la Fondazione Forense*  
Avv. Roberto Roccarì



*Per il Consiglio dell'Ordine*  
Avv. Fabio Malpezzi

